
FONDO RISCHI SPESE LEGALI

Il principio applicato della contabilità finanziaria prevede che nel caso in cui l'ente, a seguito di contenzioso, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento di spese, in attesa degli esiti del giudizio, si determina una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l'esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione l'ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell'esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva.

A tal fine, deve essere costituito un apposito fondo rischi. Nel caso, invece, in cui il contenzioso nasca con riferimento ad una obbligazione già sorta, per la quale è stato già assunto l'impegno, si conserva l'impegno e non si effettua l'accantonamento per la parte già impegnata.

L'accantonamento riguarda solo il rischio di maggiori spese legate al contenzioso.

In presenza di contenzioso di importo particolarmente rilevante, l'accantonamento annuale può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione.

Gli stanziamenti riguardanti il fondo rischi spese legali accantonato nella spesa degli esercizi successivi al primo, potranno essere incrementati in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione successivo, qualora il nuovo contenzioso formatosi alla data dell'approvazione del bilancio imponga modifiche allo stanziamento.

Si precisa quanto segue, tenuto conto delle indicazioni fornite dall'Avvocatura civica metropolitana, in ordine allo stato delle vertenze in essere, come sotto-specificate.

Per il 2023 la situazione si è consolidata in maniera ancor più favorevole rispetto agli anni precedenti in ragione dell'avvenuta conclusione di alcune vicende giudiziarie che a causa del successo ottenuto con il deposito di sentenze favorevoli, quantomeno nel primo grado di giudizio, consentono di contenere le previsioni di rischio incidenti sul fondo.

In particolare la situazione rappresentata dall'avvocatura può essere riassunta nella seguente:

1) INPGI: Si è definito con ordinanza della Corte di Cassazione il giudizio pendente con il quale l'Istituto previdenziale dei giornalisti ricorreva per vedersi riconosciuto il mancato versamento di contributi in relazione all'impiego di tre addetti stampa in una risalente consiliatura. Attualmente l'INPGI non ha chiesto di dare esecuzione alla sentenza d'appello (per una somma di euro 260.000,00 circa), ma è in facoltà dell'Istituto, potervi procedere con massima prudenzialità è stimabile un'eventuale condanna per la complessiva somma di euro 300.000,00 comprensiva di spese.

2) Si ritiene prudentiale mantenere l'accantonamento nella misura di cautela pari ad euro 250.000,00 con riferimento all'anno in ragione del corrente giudizio di opposizione al licenziamento avanzato in via diretta da n. 6 ex dipendenti APT nei confronti dell'Ente, comprensivo, però anche dell'eventuale chiamata in solidarietà o surrogazione da parte di altri 15 ex dipendenti che non hanno direttamente vocato in giudizio l'Ente, tenuto conto anche delle partite contabili in corso con la liquidazione.

3) Nell'ambito dell'attività della stazione appaltante (SUAVE) sono stati proposti ricorsi avverso l'aggiudicazione di pubbliche gare, nell'ambito dei quali i ricorrenti hanno proposto anche istanza risarcitoria; pur tenuto conto dell'aleatorietà ordinaria di tali istanze e valutato il valore complessivo degli appalti "sub judice" si ritiene – sempre con intento massimamente prudenziale – di individuare, quale possibile somma risarcitoria, in misura percentuale sul valore degli appalti, la cifra di euro 50.000,00.

4) L'Amministrazione è stata convenuta in giudizio da un sub-appaltatore con riferimento all'esecuzione di un contratto di appalto per lavori pubblici, in quanto asseritamente responsabile per non aver corrisposto direttamente la somma spettante in luogo del contraente principale. Si ritiene prudenziale l'accantonamento di un importo pari ad euro 50.000,00 omnia.

5) A partire da un paio di anni, a seguito del consolidamento di specifica giurisprudenza sul punto, su tutto il territorio nazionale, sono stati instaurati numerosissimi contenziosi inerenti la pretesa restituzione di importi relativi all'imposta addizionale, a suo tempo da corrispondersi alle province, sul consumo di energia elettrica che, a seguito di novella normativa, oggi non è più dovuta. Nel corso dell'ultimo biennio, anche nella Città metropolitana di Venezia sono stati promossi diversi contenziosi che possono ancora essere considerati "pilota" rispetto alla mole complessiva delle pretese attivabili. A fronte di ciò e tenuto conto dell'attuale accantonamento di un importo pari ad euro 1.200.000,00, di quanto altri enti di area vasta stanno operando e valutata l'esposizione massima potenziale delle somme oggetto di possibile restituzione giudiziale per l'Ente, si è ricostruito, unitamente all'Area Economico-finanziaria, l'intero quadro dell'ammontare dei crediti aventi le sopra descritte causa e annualità, sulla base delle richieste di accantonamento pervenute presso il Servizio Finanziario e tenute agli atti.

Considerando le correnti iniziative istituzionali comuni a tutti gli enti interessati, nonché la prospettiva di un mutamento dell'attuale orientamento giurisprudenziale, con prime sentenze favorevoli alle Amministrazioni, in via di massima prudenzialità e cautela, si propone di accantonare somme corrispondenti al 30% del credito azionabile, ovvero ulteriori 4.067.000 di euro, a copertura anche degli sviluppi relativi alle future annualità.

Il dirigente dell'Area Legale

Avv. Giuseppe Roberto Chiaia

(con firma digitale)

